

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

67.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER LUIGI ROMITA

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Rinvio della discussione):		
RALLO e DEL DONNO: Modifica dell'articolo 21 della legge 3 aprile 1979, n. 122, concernente norme per il personale non docente dell'Università statale degli studi di Cassino (1559);		
DE GREGORIO ed altri: Modifiche alla legge 3 aprile 1979, n. 122, concernente istituzione della seconda università di Roma, dell'università della Tuscia e dell'università di Cassino (2368);		
PICANO ed altri: Norme concernenti l'inquadramento in ruolo del personale non docente dell'università statale degli studi di Cassino (2425)	830	
PRESIDENTE	830, 831	
CARELLI RODOLFO, <i>Relatore</i>	830	
DE GREGORIO MICHELE	830	
RALLO GIROLAMO	831	
ZITO SISINIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	831	
		Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):
		ANDÒ ed altri: Norme integrative dell'articolo 58, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (2405)
		831
		PRESIDENTE
		831, 833, 836, 837, 838 839, 840, 841, 842, 843
		ANDÒ SALVATORE, <i>Relatore</i>
		832, 833, 834 837, 838, 840, 841, 842
		ANDREOLI GIUSEPPE
		835, 836, 839
		CABRAS PAOLO
		833
		FERRI FRANCO
		842
		GANDOLFI ALDO
		838, 841
		GUI LUIGI
		842
		MENSORIO CARMINE
		835, 839
		ZITO SISINIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 832, 833, 834, 836 837, 838, 840, 841, 842
		Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):
		Norme per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari dei lettori cit-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1982

	PAG.
tadini italiani di madrelingua italiana in possesso di particolari requisiti (2674)	843
PRESIDENTE	843, 844, 846, 847
ANDÒ SALVATORE, <i>Relatore</i>	843, 844, 845, 846
FERRI FRANCO	843, 844, 845, 846, 847
ZITO SISINIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	843, 845, 846

La seduta comincia alle 9,50.

GIOVANNA BOSI MARAMOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge: Rallo e Del Donno: Modifica dell'articolo 21 della legge 3 aprile 1979, n. 122, concernente norme per il personale non docente dell'università statale degli studi di Cassino (1559); De Gregorio ed altri: Modifiche alla legge 3 aprile 1979, n. 122, concernente istituzione della seconda università di Roma, dell'università della Tuscia e dell'università di Cassino (2368); Picano ed altri: Norme concernenti l'inquadramento in ruolo del personale non docente dell'università statale degli studi di Cassino (2425).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: Rallo e Del Donno: « Modifica dell'articolo 21 della legge 3 aprile 1979, n. 122, concernente norme per il personale non docente dell'università statale degli studi di Cassino »; De Gregorio, Ferri, Canullo, Amici, Giovagnoli Sposetti, Grassucci e Proietti: « Modifiche alla legge 3 aprile 1979, n. 122, concernente istituzione della seconda università di Roma, dell'università della Tuscia e dell'università di Cassino »; Picano, Bernardi Guido, Carelli: « Norme concernenti l'inquadramento in

ruolo del personale non docente dell'università statale degli studi di Cassino ».

Il relatore ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RODOLFO CARELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il progetto di legge n. 3396, trasmesso dal Senato ed assegnato alla competenza legislativa della Commissione, recepisce integralmente le proposte di legge nn. 1159 e 2425 e parzialmente la proposta di legge n. 2368. Le prime due proposte, quindi, dovranno essere abbinata al testo trasmesso dal Senato, che mi auguro abbia un sollecito inserimento all'ordine del giorno.

È altresì opportuno procedere all'abbinamento anche della proposta di legge n. 2425, con riserva che, ove le parti non comprese nel testo trasmesso dal Senato non vengano dallo stesso recepite, si proseguirà, dopo l'approvazione dello stesso, l'iter della proposta di legge n. 2425.

MICHELE DE GREGORIO. Nel prendere atto con soddisfazione che il progetto di legge n. 3397 trasmessoci dal Senato recepisce alcune delle esigenze da noi poste ed in particolare quella riguardante l'immissione in ruolo del personale dell'università di Cassino, desidero ricordare che ne esistono anche altre per altro alcune neanche presenti nella nostra proposta, cui occorre comunque ora far fronte. In particolare mi riferisco all'urgenza di correggere il testo pervenutoci dal Senato per quanto riguarda una tabella relativa al personale docente dell'università di Cassino, di cui la legge istitutiva di questa università era priva. Mi sembra infatti che senza questo personale sarà un po' difficile attivare le facoltà, in particolare quelle di economia e commercio e ingegneria meccanica, salvo che il Governo non abbia altre vie legislative da offrire.

Per quanto riguarda la procedura da seguire nell'esame delle varie proposte di legge, concordo con quella suggerita dal relatore, con le riserve che lo stesso ha formulato e cioè che se esigenze di tem-

po lo richiederanno, potremo anche disaggregare le proposte ed esaminarle separatamente.

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho ancora avuto il tempo di esaminare il testo trasmesso dal Senato. Credo però alle parole del relatore e se questo testo recepisce integralmente le tre proposte di legge in merito al passaggio in ruolo del personale non docente dell'università di Cassino, ritengo che sia da accettarsi integralmente la richiesta del collega Carelli.

Vorrei a questo punto far rilevare che l'iter di queste proposte di legge è stato piuttosto laborioso. Non intendo muovere delle accuse contro nessuno. Voglio soltanto far osservare che sono trascorsi moltissimi mesi, anni direi, in attesa della approvazione di un atto di giustizia. Si tratta di sanare una ingiustizia, una dimenticanza se vogliamo per quanto riguarda questo personale. Non vorrei che altre remore venissero frapposte, che altri motivi di rinvio venissero invocati ai danni di questo personale. Dunque, se la proposta del relatore dovesse servire a chiudere definitivamente l'iter di queste proposte di legge, allora la accetto totalmente.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo concorda con la proposta del relatore.

Mi sembra, anzi sono convinto, che potranno accadere due cose: o vi sarà l'introduzione di emendamenti al disegno di legge istitutivo, ed allora potranno essere inclusi nel disegno di legge quei punti della proposta De Gregorio che ora non vi trovano posto; oppure si potrà manifestare la tendenza ad approvare il disegno di legge nel testo del Senato ed in questo caso stralceremo nuovamente queste parti e le faremo andare avanti in maniera autonoma.

PRESIDENTE. Mi sembra, onorevoli colleghi, che a questo punto le tre proposte di legge possano considerarsi ab-

binare a questo nuovo provvedimento, con l'intesa che in qualunque momento le parti di queste tre proposte di legge che non potessero in maniera soddisfacente, a giudizio dei proponenti, essere incluse nel disegno di legge generale, saranno disabinate ed esaminate separatamente, secondo le indicazioni del Governo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge: Andò ed altri: Norme integrative dell'articolo 58, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (2405).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Andò ed altri: « Norme integrative dell'articolo 58, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ».

Onorevoli colleghi, vorrei ricordare brevemente quanto era accaduto nella precedente seduta. La situazione era la seguente: si era lavorato su un testo del Comitato ristretto, si era giunti alla definizione di un testo provvisorio ed erano stati presentati ed illustrati diversi emendamenti. Penso pertanto che ora non ci resti altro da fare che riprendere il testo provvisorio, esaminarlo comma per comma, votare gli emendamenti, ricordando che si tratta di definire un testo da approvare in linea di principio e sul quale chiedere nuovamente il parere della Commissione bilancio, parere che era stato negativo sul testo originario del provvedimento.

Ricordo che il primo comma del testo del Comitato ristretto era il seguente: « Per le esigenze didattiche, scientifiche e assistenziali peculiari delle facoltà di medicina e chirurgia sono assegnati duemila posti di ricercatore universitario, da por-

re a concorso secondo le modalità di cui agli articoli da 5 a 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, salvo le diverse disposizioni di cui ai successivi commi. I duemila posti si intendono in aggiunta ai sedicimila di cui all'articolo 30 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica ».

Su questo testo ci muovevamo sull'idea che i duemila posti fossero aggiuntivi. Lo onorevole Ferri aveva presentato il seguente emendamento:

Al primo comma aggiungere in fine il seguente periodo: « I posti assegnati e non ricoperti da vincitori dei concorsi si intendono riassorbiti nell'organico nazionale del ruolo dei ricercatori, e concorrono al riassorbimento dell'eventuale soprannumero secondo le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nonché eventualmente ad incrementare il numero dei posti da bandire con concorsi liberi mediante ripartizioni fra tutte le facoltà ».

Onorevoli colleghi, ho dato lettura del testo base, il quale però va integrato perché la data in cui i posti sono stati posti a concorso è indicata successivamente.

Do la parola al relatore, onorevole Andò, il quale relazionerà sul merito dei singoli commi dell'articolo unico del provvedimento.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. È questo uno dei nodi storici di questo provvedimento che più volte si è presentato all'attenzione della Commissione. Si tratta di una scelta di fondo che sottintende a tutta la filosofia della proposta di legge. In ordine a questo emendamento erano state sollevate alcune obiezioni da parte di colleghi, in particolar modo da parte del gruppo della democrazia cristiana che ha chiesto una pausa di riflessione. Non ci resta che conoscere la posizione assunta da questo gruppo in ordine all'emendamento Ferri.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo delle

perplessità in ordine a questo provvedimento in quanto rimangono aperte molte questioni relative alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento medesimo. Non posso quindi esprimere alcun parere, come non posso esprimere alcun giudizio in ordine al primo comma che si riferisce all'allargamento dell'organico dei ricercatori, in quanto non so come questi posti verranno attribuiti. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal collega Ferri - emendamento che ha sollevato molte discussioni in precedenti riunioni - non mi sembra che vi siano stati dei chiarimenti definitivi. In sostanza si evincono due diverse opinioni: la prima è implicita nell'emendamento dell'onorevole Ferri, la seconda è che i posti assegnati e noi ricoperti vengono riassorbiti nell'organico nazionale; ciò determinerebbe come conseguenza un avvitamento verso il basso della qualità dei ricercatori stessi. Ripeto perciò che non posso esprimere alcuna valutazione.

Se mi si consente vorrei esprimere una mia opinione. Qualche tempo fa abbiamo approvato in Commissione due provvedimenti: il primo riguardante l'ammissione degli incaricati 1979-1980, il secondo l'inquadramento in corso di anno. La Commissione ricorderà che in un primo momento ho sostenuto la tesi che, per la speditezza dell'iter legislativo, era opportuno inserire queste due proposte di legge nell'ambito del disegno di legge n. 382-bis. Considerando però che i tempi tecnici si stano notevolmente allungando e considerando soprattutto l'urgenza di tale provvedimento - queste due proposte di legge sono ferme al Senato nonostante le reiterate sollecitazioni da parte del Governo - non so se sarà più rapido l'iter del disegno di legge o della proposta di legge oggi in discussione. Dico questo perché il provvedimento al nostro esame regola un ambito analogo a quello avente per oggetto il disegno di legge n. 382-bis; per esempio quest'ultimo provvedimento ha recepito la proposta Fian-drotti e, secondo una delle tante edizioni, affrontava il problema dei borsisti che non avevano terminato i sei mesi, entro

il termine di cui al 382; e materia che forse potrebbe trovare collocazione più adeguata nella sede prima nominata.

Questo non è un consiglio, e nemmeno un suggerimento: viste le difficoltà di due proposte che presentavano una loro urgenza sulla quale mi pare ci fosse un totale accordo, nonostante le pressioni sindacali, ho ritenuto di esprimere questo punto di vista.

PAOLO CABRAS. La corporazione dei docenti universitari del Senato sarà senza altro contraria: è un problema di corporazione orizzontale che attraversa tutti i partiti. Lo abbiamo già denunciato: non è un problema politico, è una cosa molto grave!

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non so se esistono, queste corporazioni, ma se esistono si dividono secondo la Camera cui appartengono: non sono in grado di esprimere un giudizio. Mi limito a prendere atto delle difficoltà che si registrano intorno alle proposte delle quali tutti avevano sottolineato il carattere di urgenza e — ripeto — mi pareva che al riguardo si registrasse un accordo generale.

PRESIDENTE. In ordine a questa dichiarazione del Governo, osservo che continuiamo ad avvitarci su noi stessi: nel corso di numerose sedute della nostra Commissione, il rappresentante del Governo ci ha confermato di non essere pregiudizialmente contrario a questa iniziativa ed al suo sviluppo, perché questa non avrebbe trovato posto nell'altra iniziativa del Governo, la cosiddetta 382-bis, che è ancora oggetto di diverse edizioni.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiarisco meglio il mio pensiero: con il termine diverse edizioni intendo riferirmi a quelle che dallo stesso ministero sono emerse; ma vi è quella che è stata trasmessa al Consiglio dei ministri ed è stata approvata, anche se in sede di discussione parlamentare sarà oggetto di ulteriori osservazioni.

PAOLO CABRAS. La 382-bis farà la fine della « legge Ferri » essendo affidata alle solerti cure della suddetta corporazione! Ma il sottosegretario, si sa, sta al di fuori della corporazione...

PRESIDENTE. La competenza in ordine a questa iniziativa governativa è del Senato e noi non siamo tenuti a conoscere rigorosamente quanto avviene in quella sede; tuttavia la situazione rimane quella degli ultimi mesi, e cioè l'iniziativa della Commissione procede senza ostacoli da parte del Governo il quale doverosamente ha fatto presenti solo le sue preoccupazioni in ordine alla copertura finanziaria.

Ricordo agli onorevoli colleghi che quello che mi auguro approveremo è un testo adottato in via di principio, con riserva di verificare successivamente, dopo il parere della Commissione bilancio, le possibilità di risolvere i problemi di copertura.

Ci sono note le attese delle facoltà di medicina, non solo per ragioni di potere baronale, ma anche di funzionalità sotto il profilo assistenziale e della ricerca. A questo progetto di legge abbiamo già dedicato moltissime delle nostre sedute, magari a scapito di altre iniziative. Dovremmo trovare qualche soluzione, assumere qualche decisione, oppure rinunciare a procedere, accettando il suggerimento governativo ed assumendo ognuno la propria responsabilità. Non possiamo però continuare a discutere le stesse cose per tante sedute, senza giungere ad alcuna conclusione!

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Ritengo che si debba procedere con l'iter di questa proposta di legge, perché non è teorizzabile un Parlamento a sovranità limitata: bisogna procedere, per stigmatizzare la condotta governativa che — non per la prima volta — si sviluppa in Commissione bloccando provvedimenti e prospettando soluzioni globali che sarebbero *in itinere*. Significativa al riguardo è la legge-quadro sul diritto allo studio, bloccata in questa Commissione dal Governo il quale riteneva che si dovesse procedere a determinati

accertamenti mentre altre soluzioni erano allo studio.

Quando si affrontano certe questioni relative all'università, nella pubblica istruzione si creano difficoltà obiettive che talvolta si sono spiegate come difficoltà nel mediare tra le posizioni delle diverse *lobbies* universitarie. Questa posizione può essere documentata, se non sul piano delle intenzioni politiche, almeno sul tempo politico e per questo bisogna andare avanti. Bisogna fornire una risposta a domande che hanno un proprio fondamento giuridico; bisogna dare una risposta polemica all'inerzia che si oppone alla esigenza del Parlamento di andare avanti per manifestare la propria volontà sul piano legislativo.

Il Governo dovrebbe dichiarare se in questa materia esiste o meno il carattere di urgenza; dovrebbe fornire dati e cifre, anche in relazione ai candidati ai giudizi idoneativi, sprovvisti di titolo ai sensi della 382, ma ammessi con decisione del giudice amministrativo, i quali abbiano superato quegli esami. Vi sono candidati esclusi per legge dalla possibilità di partecipare al giudizio, in quanto sprovvisti di titoli, i quali vi sono stati ammessi, ripeto, con decisione sostitutiva del magistrato amministrativo; superate le prove, essi sono affiancati agli idonei, a coloro che dalla legge non erano considerati ammissibili ai giudizi idoneativi. Non si può procedere ad un inquadramento in ruolo ed allora si dovrebbe avere il coraggio di dichiarare che la situazione non era drammatica ed urgente, che questo problema è secondario!

Ma su questo, il Governo non ci sa dire nulla — e non è la prima volta! Ritengo dunque che si debba procedere anche per respingere l'impressione (questa sì negativa) di tutta una serie di obiezioni a questo procedimento, risultanti da prese di posizione degli ambienti parasindacali che trovano una cassa di risonanza negli atteggiamenti del Governo!

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dissento fer-

mamente da quanto affermato dall'onorevole Andò, innanzitutto dall'accusa — nemmeno tanto velata — rivolta al Governo di aver bloccato l'iter della proposta di legge! Devo ricordare infatti che la Commissione non è stata in grado di mettersi d'accordo su di un testo: per tante sedute, essa ha lavorato senza concertare un articolo! Le difficoltà connesse a questo provvedimento non sono dunque un'invenzione del Governo, ma sono difficoltà oggettive, come è dimostrato dal fatto che non sono riusciti a risolverle gli onorevoli Andò, Ferri, Masiello e gli altri interessati alla discussione la quale, ripeto, non è stata bloccata dal Governo, che si è limitato ad esprimere un proprio parere, che certo non è risultato una mediazione!

In particolare, in questa Commissione — mi pare che tutti abbiamo avuto modo di seguire la discussione — il Governo non ha mediato: ha solo espresso — ripeto — un suo parere sul quale non si è registrato il consenso della Commissione.

Almeno per quello che riguarda il Governo, non vi è alcuna intenzione di mediare su questo problema perché l'esperienza degli anni passati ci ha mostrato dove portano le mediazioni, ma anche dove portano tutta una serie di proposte non adeguatamente motivate.

Per quanto riguarda la difficoltà di conoscere i numeri, onorevole Andò il Governo non è in grado, come nessuno, di conoscere nel modo meno approssimativo possibile il numero degli eventuali candidati legittimati al giudizio di idoneità.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Il numero di quelli che hanno superato il giudizio di idoneità è certo.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Saranno anche numeri certi, ma è difficile che i magistrati amministrativi risolvano i casi loro sottoposti sempre nella maniera, come dire, la più obiettiva possibile. Non voglio dire che si trova un magistrato amministrativo capace di dare una determinata soluzione ad un determinato problema, ma

conosciamo tutti le difficoltà che vengono all'azione politica e legislativa dall'operato di questo o quel magistrato amministrativo, le cui decisioni non mi pare che siano sempre, come dire, giuste: a volte lo sono, a volte lo sono meno.

Infine, debbo dire che non mi sento, come rappresentante del Governo, di esprimere un parere positivo su un singolo articolo, se non ho presente l'insieme delle proposte avanzate. A questo proposito aggiungo che se dovessero passare delle proposte, come quelle che ho visto avanzare formalmente, secondo le quali sarebbero ammissibili al giudizio di idoneità tutti coloro che nel periodo dal 1973 al 1979 abbiano svolto sei mesi di internato documentabile non attraverso la esibizione di un atto con una data certa antecedente, ma addirittura provato ora per allora, non esiterei ad esprimere il mio più risoluto e totale dissenso.

GIUSEPPE ANDREOLI. Pur non volendo trasformare questo mio intervento in una pura e semplice risposta al rappresentante del Governo, desidero rilevare come, a mio giudizio, sia a dir poco discutibile — lo dico con molta sincerità, non parlare di urgenza in merito a questo provvedimento.

Innanzitutto vi è un problema che riguarda una determinata categoria di docenti universitari, i quali dal 1979 — ed eventualmente anche prima — sono in attesa di una sistemazione. Naturalmente questi docenti possono avere un diverso grado di interesse rispetto alla soluzione offerta da questo provvedimento e su questo possiamo discutere. Che il problema presenti anche degli aspetti tecnici di difficile definizione è altrettanto chiaro perché quando si parla di una data certa certificabile dal consiglio di facoltà, occorre pure dire che in termini rigorosi procedurali e di competenza il consiglio di facoltà non ha una simile competenza, ma non credo sia giusto ribaltare politicamente il discorso, che non avrebbe trovato una intesa su determinati problemi di massima circa il riconoscimento della facoltà di medicina e delle sue esigenze.

Questo aspetto vorrei sottolinearlo perché mi sembra che sostanzialmente faccia parte di quelle idee confuse che, con molta sincerità, il nostro esecutivo dimostra quando affronta un problema specifico di questa facoltà.

Non vorrei, infatti, che si volesse rinviare la soluzione del problema per poi imporre per fame, perché di questo si tratta, il discorso di una presunta riforma della facoltà di medicina di cui con molta sincerità non riesco ad intravedere le motivazioni politiche.

In questo senso sento di associarmi al relatore Andò. Il Parlamento, nella sua sovranità, può e deve dare una risposta ai problemi di cui si è fatta interprete la proposta in discussione. Diversamente rischiamo di impantanarci. Mi chiedo, per altro, se il Governo sia effettivamente interessato alla riforma delle facoltà di medicina. Vorrei sapere se si è d'accordo o meno sulla definizione della cifra massima perché poi quello della capacità di questa Commissione di elaborare un testo in grado di identificare gli aventi diritto o comunque di dare una soluzione al problema, salvo poi a farci scavalcare da un tribunale amministrativo, cosa che mi sembra per altro un po' indecorosa, è un altro discorso.

CARMINE MENSORIO. Nel condividere quanto detto dal collega Andreoli, devo soltanto sottolineare che vi è la necessità di non differire ulteriormente la soluzione di un problema che è ormai diventato angoscioso per il mondo universitario. Se infatti è vero che c'è stato il ricorso agli organi competenti sul piano giuridico, è altrettanto vero che questi candidati hanno superato le prove; vi è stato il riconoscimento della idoneità e c'è stata l'ammissione. Non ci sembra quindi concepibile un ulteriore differimento. Del resto, se non ricordo male, il rappresentante del Governo nella precedente seduta ha espresso il suo consenso sulla problematica di fondo. Gli espremi per la decisione ci sono. Si tratta di avere il coraggio di prenderla, di affrontare il problema senza ulteriormente differirlo.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei rispondere brevemente ai colleghi che sono intervenuti. Il collega Mensorio mi sembra abbia in sostanza concordato con quanto detto dal collega Andreoli soprattutto sotto il profilo della urgenza. Devo dire che ho difficoltà a capire il senso della sua affermazione e cioè che non ci sono ragioni politiche per la riforma della facoltà di medicina. Come è possibile sostenere questo anche considerando che presso il Senato è iniziata la discussione sul disegno di legge per la riforma della facoltà di medicina, anche sulla base di proposte parlamentari?

GIUSEPPE ANDREOLI. Se volete questo dovete dirlo.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo vuole la riforma della facoltà di medicina e vuole che sia la più sollecita possibile. Penso del resto che questo sia l'intendimento di tutte le maggiori forze politiche, almeno a quanto si legge nelle relazioni che hanno accompagnato le proposte dalle stesse presentate al Senato.

Che vi siano problemi specifici per la facoltà di medicina nessuno lo nega e il fatto stesso che siano state presentate proposte di legge in merito lo dimostra. Del resto, anche in relazione alle questioni oggetto della nostra discussione, avevo avuto modo di dire che condividevo la opinione espressa in ordine alla specificità della facoltà di medicina. Sappiamo tutti che questa ha una sua particolarità. Tutto sommato, il tradurre l'esigenza della facoltà di medicina nell'attribuzione di un certo numero di posti di ricercatore, non mi trova contrario, anche se c'è da chiedersi se la facoltà di medicina ha bisogno di ricercatori o di altro. Queste sono le ragioni per cui non ero e non sono contrario alla proposta Andò, anche se certe cose che si sono verificate in questa Commissione mi lasciano perplesso. Desidero ricordare che la proposta di legge Andò era partita in direzione di una sanatoria di una certa situazione. Tut-

ti eravamo d'accordo sulla necessità di questo, anche se si era detto che occorreva stare molto attenti, specialmente per quanto riguardava il numero. Infatti, il fatto che vi fossero duemila medici in questa facoltà e non in altre poteva portare a situazioni di una certa gravità. Proprio per questo si è detto: stiamo attenti, cerchiamo di fare una sanatoria che tenga conto delle difficoltà di questo settore e che nello stesso tempo ci dia le massime garanzie. Ora ritengo che tutti concordiamo sull'opportunità di procedere con cautela per evitare i possibili risvolti negativi che la strada della sanatoria può presentare. Dopo di che mi pare che la discussione abbia preso un altro andamento. Il presidente di fronte alla proposta Ferri poneva la questione: vogliamo fare una sanatoria o vogliamo introdurre un concetto di programmazione... (*Interruzione del deputato Andreoli*). Ora queste due strade si sono intersecate al punto da rendere difficile il nostro lavoro. Ora questi non sono fatti che nascono da obiezioni di principio del Governo, ma da quanto è stato rilevato nella discussione. Il Governo mette semplicemente in risalto alcune questioni emerse nel corso della discussione stessa. Del resto, se il Parlamento è sovrano di dire tutto quello che vuole, anche il Governo ha il dovere di dire quello che pensa, senza con questo evidentemente pretendere di bloccare i lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Possiamo dunque passare ai voti. Pongo in votazione il primo comma, nella colonna di destra, riferito al testo del Comitato ristretto, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Ferri, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura ora del secondo comma:

Il Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, assegnerà ad ogni rag-

gruppamento di ciascuna facoltà di medicina e chirurgia il numero di posti di ricercatore a concorso sino al raggiungimento del numero di 2.000 posti complessivi. Il Consiglio universitario nazionale formulerà il parere avuto riguardo anche dei dati sull'attuale distribuzione degli assistenti di ruolo e dei ricercatori sulla popolazione studentesca interessata, delle richieste pervenute dalle facoltà in base al numero degli avanti diritto, nonché di elementi conoscitivi sul numero di aventi titolo alla partecipazione al concorso per ciascun raggruppamento.

Do lettura altresì dell'emendamento Ferri interamente sostitutivo del secondo comma:

I 2.000 posti di cui al comma precedente sono ripartiti fra le facoltà di medicina e chirurgia delle varie università secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali delle singole sedi, anche in relazione ai posti assegnati in base ai giudizi di idoneità espletati. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere conforme del Consiglio universitario nazionale.

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo del secondo comma dell'onorevole Ferri.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo comma del testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Diamo ora lettura del terzo comma del testo predisposto dal Comitato ristretto.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Il terzo comma così recita: « Possono partecipare ai concorsi relativamente al contingente ripartito con la presente legge:

a) i medici interni universitari che abbiano svolto compiti assistenziali, nominativamente individuati in delibere del Consiglio di facoltà o nominativamente

previsti, con o senza retribuzione, nell'ambito di rapporti di convenzioni tra università e strutture ospedaliere pubbliche e private, approvate dal consiglio di amministrazione a condizione che nella convenzione fosse previsto che ai medici venissero adibiti alle attività delle cliniche universitarie;

b) titolari di borsa di studio e borsa di ricerca bandite dal Consiglio nazionale delle ricerche o da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI della legge n. 70 del 1975 e successive modifiche, purché la borsa sia stata usufruita presso una sede universitaria, oppure titolari di borse o assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purché finalizzati agli scopi predetti, istituiti su fondi destinati dal Consiglio di amministrazione sui bilanci universitari, anche se provenienti da donazioni o da contratti o da convenzioni con enti o con privati ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso, che non avessero i requisiti richiesti dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 per l'ammissione ai giudizi di idoneità o titolari di borse di studio finalizzati da enti di ricerca nazionali ed internazionali ed usufruire presso università ed istituzioni di ricerca di livello universitario italiane o estere ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intera alinea del terzo comma con il seguente:

« In prima applicazione della presente legge la partecipazione al concorso di cui al primo comma è riservata a: ».

ANDÒ.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Sono favorevole.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1982

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Andò.

(È approvato).

È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, terz'ultima e penultima riga, sopprimere le parole: « ed istituzioni di ricerca di livello universitario ».

GANDOLFI.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Sono favorevole.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gandolfi.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Diamo ora lettura del quarto comma del testo predisposto dal Comitato ristretto:

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Il quarto comma così recita:

Hanno titolo a partecipare al concorso riservato, di cui ai precedenti commi, gli appartenenti alle categorie di cui al precedente terzo comma che abbiano svolto la loro attività per almeno due anni anche non consecutivi, entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 ed il 31 ottobre 1979 che si intendono realizzati anche con periodi di effettivo servizio di almeno sei mesi in ciascuno dei due anni accademici, ovvero abbiano svolto la loro attività presso un istituto universitario nelle predette categorie da almeno un anno accademico che si intende realizzato con un periodo di servizio di almeno sei mesi alla data del 31 ot-

tobre 1979. I titoli di accesso alle attività o le attività di cui alle lettere a) e b) devono essere attestate da delibere dei consigli di facoltà non successive al 31 ottobre 1979 o da atto pubblico di organismo accademico di data anteriore al 31 ottobre 1979.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quarto comma sostituire il primo periodo con il seguente:

Hanno titolo a partecipare al concorso riservato di cui ai precedenti commi gli appartenenti alle categorie di cui al precedente terzo comma che abbiano svolto la loro attività presso un istituto universitario per almeno un anno accademico nel periodo compreso fra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979, anno che si intende realizzato con un periodo di servizio di almeno sei mesi.

GANDOLFI.

Al quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: non successive al 31 ottobre 1979 e le parole: di data certa anteriore al 31 ottobre 1979.

GANDOLFI.

ALDO GANDOLFI. Per quanto riguarda il primo dei miei emendamenti devo dire che esso è semplificativo rispetto al testo proposto dal Comitato ristretto; quest'ultimo ha infatti adottato la formula derivante dal decreto delegato n. 382. Mi sembra che in questo caso non si tratti di dare un giudizio di idoneità, quanto di ammettere i partecipanti a concorso: dobbiamo garantire una base sufficientemente ampia di partecipanti; da quindi la necessità di far ricorso ad una norma univoca e chiara. Per quanto riguarda invece il secondo emendamento, tenuto conto delle considerazioni esposte dal sottosegretario che non ci possono trovare insensibili, vorrei solo ricordare che esso è sorto dalla necessità di fare riferimento a due categorie diverse: i medici interni

e gli assegnatari di borse di studio. Mentre per i medici interni è giusto ed opportuno fare riferimento a delibere nominative, nel caso delle borse di studio ci troviamo invece di fronte quasi sempre ad attestati derivanti non da delibere del consiglio di facoltà, bensì da atti del rettore. Ci siamo quindi preoccupati di trovare una formula che vada bene per entrambe le categorie. Va però tenuto conto delle considerazioni del sottosegretario che mi sembra essersi riferito al rischio di ricomprendere in questo provvedimento (partito con l'esigenza di una sanatoria per certe situazioni) categorie o gruppi di medici per i quali, diciamo pure la leggerezza o la condiscendenza di consigli di facoltà possono avere determinato pericolose iniquità, secondo la logica del sottosegretario.

Ritirerei quindi il secondo emendamento per sostituirlo con il seguente: « I titoli di accesso alle attività o le attività di cui alla lettera a) devono essere attestati da delibere dei consigli di facoltà non successive al 31 luglio 1980 ». È la data di entrata in vigore del decreto delegato n. 382) « I titoli di accesso alle attività o le attività di cui alla lettera b) devono essere attestati da atto pubblico di organismo accademico di data certa, anteriore al 31 luglio 1980 ».

Facciamo una distinzione fra i criteri di attestazione, di certificazione delle due categorie; non possiamo vincolare la certificazione della borsa di studio ad un atto del consiglio di facoltà spesso incerto. Evidentemente, vi saranno alcune dichiarazioni. Ripeto che presenterei questo emendamento in alternativa al mio secondo emendamento e vorrei sapere se il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Ricordo agli onorevoli colleghi che è stato anche presentato un emendamento Mensorio ed altri, relativo a questo comma, tendente a sostituire le parole « entro il periodo compreso fra il 31 dicembre 1973 ed il 31 ottobre 1979 » con le altre: « 31 dicembre 1973 e 31 luglio 1980 ».

CARMINE MENSORIO. Quanto detto dal collega Gandolfi è giusto: bisogna rifarsi alla data di entrata in vigore della legge, ma egli pensa di distanziare i due tempi, mentre su questo non mi sento di consentire. Come principio informatore di questo comma non dovremmo certo creare ingiustizie nei confronti di coloro che hanno prestato analogo lavoro nell'analogo ambiente universitario.

Ripeto di condividere quanto detto da Gandolfi, a prescindere però dalla sua richteista di tempi tecnici distanziati in quanto effettivamente il tempo utile, da stabilirsi, sarebbe quello dell'entrata in vigore del decreto delegato n. 382 e cioè il 31 luglio 1980. Non ci dovrebbero essere differenze fra le certificazioni ed il lavoro prestato: si tratta di giovani che hanno svolto la stessa attività, negli stessi tempi e luoghi: non vedo quindi alcuna necessità di mantenere distanze.

GIUSEPPE ANDREOLI. Premetto che desidero farmi perdonare la *gaffe* relativa alla motivazione politica: si è trattato di un *lapsus* perché volevo dire: motivazione culturale. Ciò premesso, dichiaro che il secondo emendamento Gandolfi mi ingenera perplessità: siamo di fronte ad un problema di certificazione e credo che tuttavia occorrerebbe disporre di un certo numero di posti.

Obiettivamente, le facoltà (il Governo ne è certamente al corrente) non hanno competenza per certi compiti assistenziali; esse potrebbero rifiutare o potrebbero aver rifiutato la certificazione, anche se ora per allora. Se si accogliesse il principio di Andò che si riferisce ad atto pubblico di organismi universitari con data certa anteriore, si eviterebbe quel contenzioso che tutti vogliamo scongiurare; anche il Governo credo sarà d'accordo. Ma che avverrebbe se alcune persone, escluse legittimamente dal consiglio di facoltà, esibissero una documentazione di cartelle cliniche, firme di presenza, turni di guardia eccetera, per attestare un'attività assistenziale prestata? Ci impantanneremo!

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1982

PRESIDENTE. Siamo di fronte ad un doppio problema: innanzitutto, bisogna chiarire il termine entro il quale il servizio deve essere stato prestato; in secondo luogo, il problema concerne la data della certificazione.

Quanto al primo, il termine non può differire da quello di cui alla 382: è difficile ammettere adesso a coprire dei posti, personale in condizioni diverse da quelle del personale che è stato ammesso ai giudizi di idoneità!

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non vorrei che ci trovassimo di fronte ad un 382-bis che dilata la materia, mentre qui siamo ancora in arretrato!

PRESIDENTE. Se vogliamo mantenere a questa proposta di legge il compito ed il significato di correzione di una dizione del decreto delegato 382 che, riferendosi solamente alla nomina del consiglio di amministrazione, escludeva ingiustamente del personale, dobbiamo far cadere questa limitazione legata alla nomina di tale consiglio, senza introdurre altre innovazioni rispetto al 382. Questa dovrebbe essere la *ratio* della proposta di legge.

Quanto poi alla data della certificazione, le situazioni sono più diverse: certe facoltà hanno fatto le certificazioni a tempo debito; altre non le hanno fatte; direttori di cliniche hanno semplicemente comunicato ai consigli di facoltà che determinate persone erano investite di determinate responsabilità, senza presa d'atto da parte delle facoltà.

Dobbiamo stare molto attenti, quindi, a non compiere altre ingiustizie od esclusioni comunque ingiustificate! Se a Napoli le cose non sono andate in una certa maniera, per esempio, a Milano la facoltà non ha mai rilasciato alcuna certificazione, perché la cosa non era richiesta ed ha preso semplicemente atto delle comunicazioni dei direttori di clinica circa il personale impiegato in queste attività, e basta. Presentandosi oggi la possibilità di ammettere questo personale a determinati vantaggi, le certificazioni possono

essere tante e non ci sono limiti, con riferimento alla 382, la quale ne pone di precisi per il termine entro il quale il servizio è stato prestato.

Ci sono state obiezioni sulla possibilità di accettare per buone certificazioni fatte ora per allora dai consigli di facoltà, ma entriamo in un terreno molto pericoloso, perché se le facoltà sono ritenute capaci di falso in certificazione, è tutta l'autonomia universitaria che riceve un grosso colpo!

Se l'onorevole Gandolfi ritira il suo emendamento, io lo farei mio per evitare che si riproducano ingiustizie e discriminazioni proprio nel momento in cui si cerca di cancellarle. Molto spesso le facoltà non hanno rilasciato certificato né altri documenti e quindi credo che possiamo lasciare ai consigli di facoltà la responsabilità della certificazione, senza addentrarci nel terreno minato delle cosiddette certificazioni infondate.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Le osservazioni del Presidente hanno coperto molti degli aspetti su cui desideravo intervenire. Tra gli emendamenti Gandolfi, Mensorio ed Andreoli vi è un elemento comune, quello della introduzione del meccanismo del concorso. Ciò determina una certa competitività che attenua il timore di una sanatoria indiscriminata che oltre tutto l'ampliamento a categorie non previste renderebbe particolarmente odiosa.

Vi è un concorso e, quindi, se si allarga a qualche altra categoria, tutto sommato, considerato che i posti sono quelli e che vi è un tetto non sfondabile, vorrà dire che la selezione sarà maggiore. Vi è, però, un dato formale a cui occorre riferirsi: intendo dire il provvedimento-base, che rappresenta il vero elemento di forza di questo provvedimento. Si tratta di estendere quel provvedimento così com'è alle categorie escluse, pur avendo esse titoli di accesso omogenei o simili a quelli tenuti presenti nella legge n. 382. E da questo punto di vista e soltanto da questo punto di vista che ritengo pericolosa l'introduzione di un limite temporale diverso. Il Governo ha dato assicurazione

che il provvedimento n. 382-bis è, per quanto riguarda la volontà politica del Governo, cosa già fatta, mi chiedo se non si possa intervenire più utilmente in quella sede.

Ripeto, quindi, che solo esigenze di carattere pratico mi inducono nel mio atteggiamento, perché esigenze di carattere politico mi porterebbero ad esprimere una valutazione positiva su entrambi gli emendamenti. Si tratta di non sfondare i confini formali che ci siamo posti da noi stessi.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esito molto ad esprimere il mio parere su questa questione. Mi rendo conto di andare contro corrente, ma dopo aver riflettuto ritengo sia giusto esprimere il mio parere anche se so che esso è destinato a rimanere in minoranza. Continuo a ritenere, infatti, che l'intreccio delle filosofie Andò e Ferri non ci aiuti a risolvere i problemi, anzi li complichino. Perché? Quando sento le affermazioni dei colleghi Andò e Gandolfi in ordine all'allargamento della base al di là della sanatoria, mi chiedo se non sia più giusto, più razionale e più scevro di complicazioni andare nel senso che ho indicato all'inizio del mio intervento e dire allora che per medicina vi sono 2.000 posti a concorso, cui partecipano tutti coloro i quali si sono laureati fino al giorno prima. Intendo dire che o la filosofia è quella della sanatoria e allora i limiti debbono essere rigorosamente delimitati, oppure la filosofia è un'altra. Oltre tutto, siamo sicuri che in questo modo finiranno le controversie? Cosa succederà se qualcuno verrà fuori con una documentazione non della facoltà? Avremo un TAR che gli darà ragione.

Per quanto riguarda il termine entro il quale occorre aver svolto il termine entro il quale occorre aver svolto il servizio, pur essendo anch'io d'accordo sul mantenere fermo quello previsto dal provvedimento n. 382, non possiamo ignorare che vi sono iniziative che si muovono nel senso dell'allargamento di questo termine.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Per fugare questa preoccupazione vi è una distinzione, quella tra i soggetti individuati e gli effetti. I soggetti individuati sono gli stessi previsti dal provvedimento n. 382; si tratta di figure giuridiche affini o con requisiti similar, gli effetti sono diversi perché nel primo caso abbiamo una sanatoria automatica, mentre ora vi è un concorso riservato. La soluzione proposta dal Governo o cui quanto meno aderisce, cioè quella di tener conto anche di soggetti diversi, è una soluzione che innova.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è una proposta del Governo.

SALVATORE ANDÒ. Diciamo la proposta che il Governo giudicava congrua. Ora, innovare sugli effetti è un conto, ma innovare sia sugli effetti sia sui soggetti è qualcosa di completamente diverso.

Questo provvedimento individua alcuni soggetti operanti nelle università in stato di precarietà e dà una risposta ai loro problemi, nei limiti dei 2.000 posti. Se introduciamo principi nuovi e consideriamo soggetti diversi da quelli inclusi nel testo-base, cioè il provvedimento n. 382, è chiaro che si arriva ad un provvedimento completamente diverso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Abbiamo i due emendamenti Gandolfi, già illustrati nella precedente seduta e di cui il presentatore ha poco fa dato nuovamente lettura e ragione.

ALDO GANDOLFI. Raccomando alla Commissione l'approvazione di questi due emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore?

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Esprimo parere favorevole ad entrambi gli emendamenti.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1982

PRESIDENTE. Il Governo ?

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Gandolfi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Gandolfi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quarto comma così come risulta modificato con gli emendamenti testé approvati.

(*È approvato*).

Passiamo al quinto comma. Ne do lettura: « Il riconoscimento di validità del servizio prestato all'estero è effettuato con decreto del ministro della pubblica istruzione su conforme parere del consiglio universitario nazionale sulla qualificazione delle istituzioni universitarie o di ricerca nelle quali è stata usufruita la borsa di studio o di ricerca ».

L'onorevole Ferri ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo: « Sostituire il quinto comma con il seguente: " Ai fini del riconoscimento di validità del servizio prestato all'estero valgono le disposizioni contenute nell'articolo 103, quindicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 " ».

FRANCO FERRI. L'emendamento è estremamente semplice. C'è un richiamo esplicito a criteri fissati per il riconoscimento di validità del servizio prestato all'estero dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Non si vede perché, essendo stati fissati già dei criteri, se ne dovevano stabilire degli altri.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Poiché ritengo, ove possibile, non opportuno disco-

starsi dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ferri, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dei restanti commi: « Il concorso consiste nella valutazione dei titoli di servizio, nella valutazione dei titoli scientifici e in una discussione degli stessi, riservando in ogni caso il 50 per cento dei punti ai titoli di servizio.

Le commissioni di concorso, nominate con le procedure di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, debbono formulare una relazione conclusiva dichiarando i relativi vincitori nei limiti dei posti assegnati al raggruppamento.

I vincitori dei concorsi sono inquadrati nel ruolo di ricercatore confermato. Il rettore di ciascuna università dispone lo inquadramento nei limiti dei posti assegnati a ciascuno raggruppamento.

Il concorso è indetto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Li pongo in votazione, avvertendo che il Governo si rimette alla Commissione.

(*Sono approvati*).

L'onorevole Gui ha presentato il seguente emendamento: « Aggiungere infine il seguente comma: " Le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono estese a quanto previsto dalla presente legge " ».

LUIGI GUI. Già in sede di discussione generale abbiamo discusso di questo emendamento e se non ricordo male il sottosegretario ha dichiarato di considerarlo superfluo perché ritiene che quanto disposto dal decreto n. 382 vada implicitamente applicato anche a questa disposizione

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1982

di legge. Se questa è l'opinione del Governo, non insisto e ritiro l'emendamento,

PRESIDENTE. Faccio presente che dobbiamo rinviare la votazione finale all'ottenimento del parere favorevole da parte della Commissione bilancio. Gli articoli della legge sono stati approvati in linea di principio. Rimetteremo il testo alla Commissione bilancio e attenderemo il parere.

Seguito della discussione della proposta di legge Andò ed altri: Norme per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari dei lettori cittadini italiani di madrelingua italiana in possesso di particolari requisiti (2674).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Andò ed altri: « Norme per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari dei lettori cittadini italiani di madrelingua italiana in possesso di particolari requisiti » (Parere della I e della V Commissione) (2674).

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. I motivi che giustificano la presentazione della proposta di legge n. 2674, sono da ricercarsi nell'emanazione del decreto n. 382. Vi è stato infatti un eccesso di delega rispetto a quanto previsto dalla legge, per cui l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari dei lettori cittadini italiani di madrelingua italiana, non è potuto avvenire tramite il decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Devo solo far rilievo che questo provvedimento consta di un articolo unico al quale sono stati presentati degli emendamenti da parte del collega Ferri che non alterano minimamente il provvedimento stesso.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo esprime parere favorevole in ordine al provvedimento in discussione ed anzi

preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti che modificano nella sostanza la proposta di legge; mi riferisco in particolare nodo alla categoria dei borsisti che sono stati erroneamente esclusi.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti dall'onorevole Ferri: Alla quinta riga aggiungere le parole:

« previo superamento del giudizio di idoneità in seconda tornata previsto dall'articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ».

Alla tredicesima riga dopo le parole: « con modificazioni », aggiungere: « che posseggano i requisiti richiesti dall'articolo 58, primo comma, voce *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ».

Alla quattordicesima riga sopprimere dalle parole: « che abbiano svolto » fino alla fine.

Aggiungere il seguente comma: « Quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica integralmente anche ai soggetti di cui al primo comma, lettera *h*), dello stesso articolo ».

FRANCO FERRI. Il primo mio emendamento tende ad introdurre alla quinta riga le seguenti parole: « previo superamento del giudizio di idoneità in seconda tornata previsto dall'articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ». In alternativa a questo emendamento ve n'è un altro, quello alla tredicesima riga, che intende aggiungere le parole: « che posseggano i requisiti richiesti dall'articolo 58, primo comma, voce *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ». Vi è poi un altro emendamento che intende sopprimere le ultime quattro righe dell'articolo. Questo emendamento tende ad eliminare una incongruenza, derivata da un errore comune, presente nel decreto n. 382. Si tratta

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1982

di introdurre in questo provvedimento una norma che si riferisce ai lettori di lingua italiana all'estero per cui, per consentire a questi ultimi l'acquisizione dei giudizi di idoneità in armonia con il secondo comma dell'articolo 58, occorre procedere ad una modificazione delle date. Questo è il motivo per cui ho ritenuto opportuno presentare un comma aggiuntivo il quale così recita: « Quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica integralmente anche ai soggetti di cui al primo comma, lettera h), dello stesso articolo ».

PRESIDENTE. Restano però validi gli altri emendamenti distribuiti.

FRANCO FERRI. Il mio emendamento alla riga tredicesima è alternativo a quello aggiuntivo alla quinta riga.

PRESIDENTE. Resta valido il suo emendamento alla quinta riga?

FRANCO FERRI. L'emendamento è alternativo: nello stampato, sostituire « previo giudizio di idoneità » con « previo superamento del giudizio di idoneità previsto in seconda tornata dall'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ».

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Sempre che gli aventi diritto non siano stati ammessi al primo giudizio, e l'abbiano superato. È ovvio che ci si riferisce ai non ammessi.

PRESIDENTE. Va bene. Questo, quindi, sarebbe un subemendamento. C'è poi un emendamento alternativo alla voce h).

FRANCO FERRI. No, quello è stato ritirato, e sostituito da quello di cui ho dato lettura.

PRESIDENTE. Alla riga 14, si propone di sopprimere da « che abbiano svolto » fino alla fine, e aggiungere « che posseggano i requisiti richiesti dall'articolo 58, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ».

Questa formulazione contiene tutti i dati già riportati nell'articolo unico Andò.

Rimane quindi il richiamo al superamento del giudizio in secondo tornata.

Alla riga 13, invece, facciamo riferimento al secondo comma anziché al primo, voce h), dell'articolo 58. Questo giustifica l'ultimo comma.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'espressione « articolo unico » con « articolo 1 ».

Sostituire l'espressione « per almeno un anno alla data del 31 ottobre 1978 » con l'espressione « per almeno due anni alla data del 31 ottobre 1978 ».

Aggiungere il seguente articolo 2: « Hanno diritto altresì all'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati, ai sensi e con le modalità dell'articolo 58 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i titolari di borse di studio del Ministero degli affari esteri italiano presso l'Istituto universitario europeo di Firenze, di nazionalità italiana, purché abbiano svolto complessivamente la loro attività per un periodo corrispondente a quello previsto dal secondo comma del citato articolo 58 ».

Ai fini della partecipazione degli aventi diritto al giudizio di idoneità, il Ministro della pubblica istruzione, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale, dovrà bandire presso l'Università degli studi di Roma, alla quale gli interessati dovranno presentare le relative domande, due tornate speciali di giudizi di idoneità, la prima entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1982

sente legge e la seconda entro diciotto mesi dalla predetta data».

Onorevole Zito, desidera svolgerli?

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Li do per svolti, signor Presidente.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Se si accoglie l'emendamento Ferri, il secondo emendamento del Governo è superato, perché si recepisce, *sic et simpliciter*, la voce h) dell'articolo 58, e quindi la materia delle date trova una disciplina più forte.

Per quanto riguarda il secondo comma, lo condivido.

All'articolo 2, aggiuntivo, vorrei casare la specificazione « del Ministero degli affari esteri italiano ». Non so se per accedere all'Istituto universitario europeo si debba necessariamente essere titolari di una borsa di studio di questo ministero, ma se così è, bisogna garantire parità di trattamento a tutti quelli che accedono all'Istituto.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 2, aggiuntivo, si introduce il criterio delle due tornate.

Ora ci troviamo di fronte ad una situazione peggiorata alla situazione di questa legge, cioè con una tornata già esaurita. Occorrerà allora aggiungere un articolo 3, per introdurre nella legge una norma *ad hoc* che si riferisca a tutti gli aventi diritto, con carattere di generalità nell'ambito del provvedimento, che risulterà in tal modo più comprensivo. Se non facessimo in questo modo, alcune persone dovrebbero superare un giudizio di idoneità (come previsto al primo comma), ed altre due.

Cadrebbe in questo caso anche l'emendamento Ferri che prevede la seconda tornata.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La spiegazione è chiara, e la proposta del relatore mi sembra accettabile.

FRANCO FERRI. Concordo con queste osservazioni; per quanto riguarda il secondo articolo aggiuntivo del Governo, noto che tutta la parte relativa ai titolari di borsa di studio può risultare superflua, in quanto già recepita nel testo del disegno di legge n. 2776 approvato in sede referente dalle Commissioni riunite VIII e III. Mi riferisco alla pagina 24 del documento in fotocopia, dove si legge: « i borsisti ricercatori di cittadinanza italiana dell'Istituto universitario europeo di Firenze ed i lettori italiani presso università straniere nominati ai sensi dell'articolo 17 della legge 26 giugno 1975, n. 327, hanno diritto all'inquadramento a domanda nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, previo giudizio di idoneità, secondo le modalità e con le procedure previste dagli articoli 58, 59, 60, 61 e 62 del predetto decreto, purché siano in possesso, per quanto attiene alla durata del servizio, del requisito dei due anni di servizio prescritto dal citato articolo 58, secondo comma, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo ».

Ripetere questo contenuto può rappresentare, oltre che una cosa superflua, anche una dimostrazione d'inopportuna distrazione, da parte della Commissione.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Resterebbe allora solo la seconda parte dell'articolo 2, che riproporrei nei seguenti termini: « Ai fini della partecipazione degli aventi diritto ai giudizi d'idoneità, il ministro della pubblica istruzione, su parere vincolante del CUN, dovrà bandire tornate speciali dei giudizi d'idoneità: la prima entro 90 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge, e la seconda entro 18 mesi dalla predetta data ».

Aggiungerei inoltre: « Resta valido agli effetti dell'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari, il giudizio d'ido-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1982

neità superato dai lettori eventualmente ammessi alla prima tornata dei giudizi idoneativi ».

PRESIDENTE. Prendiamo atto, intanto, che l'articolo unico diventa articolo 1.

FRANCO FERRI. Voglio far presente all'onorevole sottosegretario che mi preoccupa la parola « speciali ». Si rischia di dar la stura ad altre tornate speciali, da parte dell'onorevole Andreoli! Si prevedono nel disegno di legge governativo, infatti, una seconda ed una terza tornata cui potrà presentarsi chi non si è presentato alla precedente; con il termine « entro 90 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge », le date risultano vincolanti. Possiamo procedere in questo senso ?

SALVATORE ANDÒ, Relatore. Non sarebbe male vincolare la discrezionalità del Governo !

FRANCO FERRI. Proporrei, tuttavia, di sopprimere l'intero punto.

SISINIO ZITO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Va bene: ritirerei questo testo.

SALVATORE ANDÒ, Relatore. E per coloro che avessero già superato il giudizio di idoneità ?

PRESIDENTE. Darei lettura della formulazione risultante per l'articolo 1: « Nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono inquadrati, nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, previo » (qui si inserisce lo emendamento Ferri) « superamento del giudizio d'idoneità previsto, in seconda tornata, dall'articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, restando valido agli effetti dell'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari, il giudizio d'idoneità superato dai lettori eventualmente ammessi alla prima tornata dei giudizi idoneativi ».

Domando: coloro che non sono ammessi (per decisione del giudice amministrativo), avrebbero soltanto una tornata ?

FRANCO FERRI. Qui occorrerebbe una nuova legge: abbiamo già presentato un progetto.

PRESIDENTE. Il testo seguita: « I lettori cittadini italiani di madrelingua italiana, nominati a seguito di pubblico concorso o di delibera nominativa del consiglio d'amministrazione dell'università in base alla legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 54 che posseggano i requisiti richiesti per la partecipazione ai giudizi idoneativi dell'articolo 58, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ».

Vi è poi un secondo comma proposto dall'onorevole Ferri, che è del seguente tenore: « Quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica integralmente ai soggetti di cui al primo comma, lettera h), dello stesso articolo ».

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Ferri-Fiandrotti alla riga quinta.

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferri-Masiello alla tredicesima riga.

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferri-Masiello soppressivo delle ultime cinque righe.

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferri aggiuntivo di un comma che è del seguente tenore: aggiungere il seguente comma: « quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del decreto del Presidente

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1982

della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica integralmente anche ai soggetti di cui al primo comma, lettera *h*), dello stesso articolo ».

(E approvato).

FRANCO FERRI. Forse occorrerà una leggera modifica al titolo.

PRESIDENTE. Poiché questo testo è da noi approvato in via di principio e sarà trasmesso alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per il prescritto pa-

rere, il problema relativo al titolo potrà essere esaminato successivamente.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO